

SCRITTURA PRIVATA

L'ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, consorzio di irrigazione e bonifica, giuridicamente riconosciuta con R.D. 7 aprile 1927 n. 648, con sede in Novara, via Negroni n. 7, codice fiscale n. 80000210031, in persona del Direttore Generale dott. ing. Bruno Bolognino, nato a Cerano l'11/4/1944,

PREMESSO CHE

- con atto 9/10/1989, registrato a Novara il 27/10/1989 al n. 8051, scaduto in data 28/2/2008 (conc. n. 2681), l'Associazione Irrigazione Est Sesia ha concesso al Comune di Briona, nell'ambito dei lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale consistenti nella posa di n. 2 tubazioni in acciaio del diametro di mm 80, interrate ai lati della massicciata della S.R. (ex S.S.) n. 299 "della Valsesia":

a) la percorrenza (circa m 13) lungo il cavo irrigatore del Distretto a g.d. "Canturina di Fara", con una delle suddette tubazioni azzancate all'intradosso del manufatto mediante il quale lo stesso cavo attraversa la strada regionale sopraddetta;

b) il sovrappasso alla roggia Canturina (Distretto a g.d. "Canturina di Fara") con la medesima tubazione di cui al precedente punto a) ancorata al timpano di valle del ponte a servizio della succitata strada;

c) la percorrenza (circa m 11) lungo la stessa roggia Canturina con l'altra tubazione dell'acquedotto comunale azzannata alla volta del ponte di cui al punto b);

d) il sovrappasso al medesimo cavo di cui al punto a) con la stessa tubazione di cui al punto c);

- in data 21/4/2009 il Comune di Briona ha presentato domanda per il rinnovo della suddetta concessione,

C O N C E D E

- per quanto le spetta e salvi i diritti dei terzi - al COMUNE DI BRIONA cod.fisc./partita

IVA n. 00415070036, legalmente rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato con deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di  
mantenere le opere di cui alle premesse.

Indi le Parti, che per brevità, in quanto segue, saranno denominate,  
rispettivamente, "Associazione" e "Comune", danno atto che le opere di cui sopra dovranno  
essere conservate sotto l'osservanza delle seguenti

#### CONDIZIONI

1) L'Associazione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, informa  
il Comune - con ciò assolvendo qualsiasi onere derivante da tale disposizione di legge - circa  
i rischi insiti nello svolgimento di lavori interessanti l'alveo dei cavi e le loro pertinenze con  
pericolo di:

- "colpi d'acqua" di differente portata generati da cause diverse;
- infezioni per contatto con acque inquinate colanti nell'alveo dei cavi;
- franamenti della sponda;
- scariche elettriche per contatto con cavi aerei o interrati;
- scoppi per intercettazione accidentale di gasdotti interrati o aerei;
- caduta di materiali da ponti che sovrappassano i cavi;
- punture di insetti presenti nell'habitat di campagna;
- infezioni alle vie respiratorie dovute all'attività di concimazione e diserbo nell'ambito delle  
attività agricole.

Il Comune dovrà conseguentemente adottare tutti gli strumenti di protezione  
individuale necessari ad evitare gli incidenti dovuti ai rischi di cui sopra o informare di tali  
rischi la ditta eventualmente incaricata dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

2) Il Comune si impegna ad eseguire, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Associazione, ed a

proprie cura e spese, tutte quelle modifiche alle opere di cui al presente atto che si rendessero necessarie in concomitanza od a seguito di interventi di riforma, di ricostruzione o di manutenzione straordinaria dei cavi e relative pertinenze (manufatti e strade alzaie).

Nessuna modifica potrà essere apportata dal Comune alle opere oggetto della presente concessione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione.

3) L'Associazione non assume alcuna responsabilità in ordine al dimensionamento delle strutture di cui al presente atto, che sono state progettate, calcolate e realizzate a cura e spese del Comune.

Lo stesso assicura di aver provveduto direttamente a richiedere le autorizzazioni e ad espletare tutte le pratiche eventualmente necessarie, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità per mancata o ritardata ottemperanza alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.

4) Farà carico al Comune l'obbligo di eseguire, per tutta la durata della concessione e a proprie spese, tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale ristrutturazione o ricostruzione delle opere di cui al presente atto, così come le stesse risultano (dimensioni, caratteristiche ecc.) dalla descrizione che precede e, ovviamente, comprese le parti interessanti le sponde e l'alveo dei cavi.

Detti interventi di manutenzione dovranno essere estesi anche alle sponde e all'alveo dei cavi per un tratto di m 5 tanto a monte che a valle dei manufatti di cui trattasi.

Il Comune dovrà altresì uniformarsi alle eventuali prescrizioni che l'Associazione ritenesse di dettare tanto per la buona conservazione delle opere quanto per garantire il regolare deflusso delle acque.

5) Nel caso d'inadempimento delle obbligazioni di cui sopra, l'Associazione effettuerà la relativa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, con la quale fisserà un termine

perentorio di almeno 10 giorni decorso il quale si riterrà in diritto di provvedere essa stessa (sia direttamente che a mezzo di Impresa) a quanto prescritto nella convenzione e di pretendere il rimborso dell'importo relativo.

6) Il Comune sarà tenuto al risarcimento verso l'Associazione ed i terzi dei danni allo stesso imputabili dall'esistenza o dalla trascurata manutenzione delle opere di cui al presente atto e non potrà pretendere il risarcimento dei danni che fossero arrecati alle opere medesime dalle acque fluenti negli acquedotti su cui sono costruite.

Al Comune farà pure carico ogni e qualsiasi responsabilità, anche penale, per incidenti, rotture, sinistri ecc. conseguenti a carente, mancata o ritardata esecuzione di tutti gli interventi che gli competono.

Il Comune dovrà pertanto tenere sollevata e indenne l'Associazione da ogni molestia o azione da parte di terzi relativamente all'esercizio della concessione.

7) Il Comune non potrà immettere scarichi di sorta nei cavi di pertinenza dell'Associazione senza la formale autorizzazione dell'Associazione stessa.

8) La presente concessione - che si dichiara fatta a titolo precario - è accordata per anni 19 e mesi 10 e ha decorrenza dal 1° marzo 2008 e scadenza al 31 dicembre 2027; scaduto tale termine la concessione stessa si intenderà risolta di pieno diritto senza bisogno di preventiva reciproca disdetta.

L'Associazione, nonostante la concessione assentita, potrà sempre comunque liberamente disporre nel più lato senso dei cavi, riservandosi anche la facoltà di revocare la concessione stessa.

9) Qualora la concessione non venga rinnovata alla scadenza e altresì nel caso di anticipata risoluzione sia per rinuncia del Comune sia per revoca da parte dell'Associazione, il Comune stesso dovrà provvedere, a sue cura e spese, alla completa demolizione delle opere, alla rimozione dei materiali di risulta e al ripristino a regola d'arte dell'alveo e delle sponde dei

cavi. Le operazioni sopra descritte dovranno in ogni caso essere completate entro e non oltre il termine della prima asciutta successiva alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione.

10) La presente concessione si intende valida, alle stesse condizioni, anche per gli eventuali successori o aventi causa delle Parti sottoscritte, ciascuno dei quali sarà solidalmente e indivisibilmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni assunte con il presente atto. Pertanto, nel caso in cui il Comune dovesse cedere ad altro Ente la titolarità o la gestione delle opere oggetto della presente concessione, avrà l'onere di notificare al nuovo titolare l'esistenza delle obbligazioni derivanti dal presente atto e rimarrà responsabile verso l'Associazione fino a quando l'Ente subentrante non avrà assunto formalmente le suddette obbligazioni.

11) Al fine di consentire un graduale adeguamento del canone annuo ai criteri attualmente in vigore per concessioni del medesimo tipo, il Comune dovrà versare all'Associazione:

- euro 150,00 per il periodo dall'1/1/2010 al 31/12/2010;
  - euro 200,00 per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2011;
  - euro 250,00 per il periodo dall'1/1/2012 al 31/12/2012;
  - euro 300,00 per il periodo dall'1/1/2013 al 31/12/2013;
  - euro 350,00 per il periodo dall'1/1/2014 al 31/12/2014;
  - euro 400,00 per il periodo dall'1/1/2015 al 31/12/2015;
  - euro 450,00 per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2016;
  - euro 500,00 per il periodo dall'1/1/2017 al 31/12/2017;
  - euro 550,00 per il periodo dall'1/1/2018 al 31/12/2018;
  - euro 600,00 per il periodo dall'1/1/2019 al 31/12/2019;
  - euro 650,00 per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020;
  - euro 680,37 per il periodo dall'1/1/2021 al 31/12/2021,
- maggiorato di ogni onere di legge e di contratto.

Tali canoni verranno automaticamente adeguati ogni anno in base alle variazioni percentuali che saranno riscontrate nell'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" rilevati dall'ISTAT, assumendo come indice base quello determinato dal predetto Istituto per il mese di dicembre 2008.

Per il periodo dall'1/3/2008 al 31/12/2009, si dà atto dell'avvenuto pagamento del canone dovuto (euro 232,29).

12) Il pagamento dei canoni annui di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato, in via anticipata, non oltre il 31 marzo di ciascun anno e ciò anche nel caso di contestazioni giudiziali o amministrative pendenti sopra qualsiasi pretesa del Comune. Sarà in facoltà dell'Associazione medesima di procedere alla riscossione di tale canone annuo mediante ruolo ad opera del proprio Esattore.

Qualora il Comune, per qualsiasi ragione o causa, dovesse ritardare il versamento di quanto dovuto, l'Associazione applicherà:

- l'indennità di mora
  - pari al 2,5% per tutti i pagamenti che avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata sull'avviso di pagamento;
  - pari al 3% per tutti i pagamenti che avvengono oltre i 30 giorni;
- l'indennità di ritardato pagamento (in aggiunta alla sopracitata indennità di mora) nella misura del tasso legale in vigore; detta indennità sarà calcolata sul canone insoluto e commisurata al periodo di insolvenza compreso tra il 1° giorno (incluso) successivo a quello di scadenza fissato sull'avviso di pagamento e il giorno di scadenza indicato sull'avviso di morosità oppure - nel caso in cui non sia stato emesso quest'ultimo avviso - la data dell'effettivo pagamento all'Associazione del canone stesso.

Trascorso poi infruttuosamente il 31 ottobre dello stesso anno, l'Associazione avrà la facoltà, senza necessità di ulteriore preavviso, di risolvere la

concessione e il Comune dovrà provvedere, a sue cura e spese, a far restituire in pristino lo stato degli acquedotti, in conformità delle prescrizioni dell'Associazione stessa, entro il termine strettamente necessario. Ciò indipendentemente dall'obbligo da parte del Comune di corrispondere all'Associazione il canone medesimo sino a tutto il 31 dicembre dello stesso anno, ovviamente con l'aggravio delle suddette indennità di mora e di ritardato pagamento.

13) Sono a carico del Comune le spese di stipulazione del presente atto, quelle per le eventuali registrazione e trascrizione dello stesso e altresì quelle per le copie autentiche occorrenti.

Fa carico inoltre al Comune l'onere di provvedere all'eventuale regolarizzazione tributaria, anche se dipendente da leggi future.

Resta pertanto inteso che eventuali penalità derivanti dall'inosservanza dei pagamenti di cui sopra saranno interamente a carico del Comune stesso.

14) La presente concessione non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per il combinato disposto di cui agli artt. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e 8, comma 2, capoverso 1 bis della L. 26/6/1990 n. 165.

15) Le Parti si impegnano fin da ora a deferire al Collegio degli Arbitri dell'Associazione tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere in sede di interpretazione e di esecuzione delle clausole contenute nel presente atto .

16) Per l'esecuzione della concessione e per ogni emergenza relativa il Comune elegge il proprio domicilio legale in Briona, presso la Segreteria comunale.

Novara, li

-----  
-----  
-----  
-----

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. ing. Bruno Bolognino)

COMUNE DI BRIONA